

Roma, 19 dicembre 2008

Circolare n. 204/2008

Oggetto: Autotrasporto – Libertà negoziale per i contratti scritti – Legge di conversione del D.L. n.162/2008 in corso di pubblicazione sulla G.U.

Il Parlamento, nel corso della conversione del decreto legge 162/2008, ha approvato alcune modifiche alla legge 133/2008 in materia di nuovo regime tariffario per l'autotrasporto.

In particolare, è stato chiarito che quando il contratto di trasporto è stipulato per iscritto prezzi e condizioni del servizio sono concordati liberamente tra le parti, fermo restando l'adeguamento automatico della parte di corrispettivo corrispondente al costo del gasolio.

L'adeguamento, anche questo è stato chiarito dalla legge in esame, funzionerà sia in aumento che in diminuzione per oscillazioni del prezzo del gasolio superiori al 2 per cento. A tal fine, la stessa legge ha posticipato all'1 gennaio 2009 il termine di riferimento da cui prendere in considerazione le variazioni del prezzo del gasolio.

E' stato inoltre previsto che con decreto interministeriale da emanarsi entro il prossimo mese di marzo sarà individuata l'autorità competente ad applicare le sanzioni previste dalla legge 133.

Per quanto riguarda i contratti verbali, viceversa, rimane fermo l'obbligo di rispettare le tariffe minime stabilite dall'Osservatorio della Consulta. La mancata osservanza delle tariffe minime consente all'autotrasportatore di rivendicare le differenze tariffarie tramite decreti ingiuntivi e nel termine di prescrizione di cinque anni.

A tal fine si rammenta che, nelle more della costituzione dell'Osservatorio, il Ministero dei Trasporti ha determinato il costo chilometrico del gasolio e la relativa incidenza percentuale per tre categorie di veicoli.

Valori comunicati dal Ministero dei Trasporti aggiornati al 24 novembre 2008

VEICOLI DI PESO PARI O SUP. ALLE 20 TONN		VEICOLI DI PESO OLTRE 3,5 E FINO A 11,5 TONN		VEICOLI DI PESO PARI A 3,5 TONN	
costo medio chilometrico carburante	Incidenza %	costo medio chilometrico carburante	Incidenza %	costo medio chilometrico carburante	Incidenza %
0,329	30	0,202	20	0,109	10

Si fa riserva di tornare sull'argomento non appena la legge in esame sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li n.190/2008 e n.32/2006

Allegato uno

D/cp

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

SENATO DELLA REPUBBLICA- Disegno di legge N. 1152-B

Attesto che il Senato della Repubblica, il 18 dicembre 2008, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997

Art. 1. - OMISSIS

Art. 2-quinquies. – (Modifiche all'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112).

- 1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, anche in attuazione di accordi volontari di settore stipulati nel rispetto della disciplina comunitaria della concorrenza, prezzi e condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti. Il contratto scritto, ovvero la fattura emessa dal vettore per le prestazioni ivi previste, evidenzia, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico determinato ai sensi del comma 1, nel mese precedente a quello dell'esecuzione del trasporto, moltiplicato per il numero dei chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nel contratto o nella fattura”;

b) al comma 8, le parole: “Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, l'azione del vettore si prescrive in un anno ai sensi dell'articolo 2951 del codice civile” sono soppresse;

c) al comma 10, primo periodo, le parole: “l'importo dell'adeguamento automatico del corrispettivo dovuto dal committente per l'incremento dei costi del carburante sostenuto dal vettore è calcolato” sono sostituite dalle seguenti: “l'importo dell'adeguamento automatico del corrispettivo dovuto dal committente per la variazione dei costi del carburante è calcolato”;

d) al comma 11, le parole: “agli aumenti intervenuti nel costo del gasolio a decorrere dal 1° luglio 2008 o dall'ultimo adeguamento effettuato” sono sostituite dalle seguenti: “alle variazioni intervenute nel costo del gasolio a decorrere dal 1° gennaio 2009 o dall'ultimo adeguamento effettuato a partire da tale data”;

e) al comma 15 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico”;

f) il comma 24 è abrogato.

2. Il decreto previsto dal comma 15 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 1, lettera e), del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. A valere sulle risorse di cui al comma 29 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, rese disponibili a seguito dell'abrogazione del comma 24 del medesimo articolo, è autorizzata un'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2008 per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni».

All'articolo 3 - OMISSIS